



COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 27-04-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026
RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E PRESAD'ATTO DELLE
COMPONENTI PEREQUATIVE UR1,A - UR2,A E COMPONENTE
PEREQUATIVA UNITARIA UR3,A.**

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Passirano, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

	Presenza		Presenza
RACCAGNI MARIUCCIA	Presente	Tonelli Gabriele	Presente
Cordini Carlo	Presente	Busecchi Matteo	Presente
Pezzotti Luca	Presente	Orizio Marta	Presente
Tognoli Piero	Presente	Castrezzati Barbara	Presente
Sardini Ottavia	Presente	Moroni Paola	Assente
Parzani Giuseppe	Presente	Pasini Inverardi Francesco	Presente
Vezzola Nicola	Presente		

Totale presenti n. 12 Totale assenti n. 1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, Dott.ssa CAMBIO ANTONELLA, il quale provvede alla stesura del processo verbale.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco RACCAGNI MARIUCCIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 24, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣTV) per l'anno 2026 pari a euro 870.243,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 20/04/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio I per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 27/12/2022, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Passirano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di € 980.194,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 69.870,00 e parte fissa pari a € 40.082,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 870.243,00, di cui parte variabile € 582.277,00 e parte fissa € 287.966,00;

RISCONTRATO CHE i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

PRESO ATTO CHE la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)*;

VISTO l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) **UR1,a**, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) **UR2,a**, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17/10/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per

organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

PRESO ATTO CHE è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

ATTESO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO CHE il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Mariangela Persiani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

DATO ATTO CHE con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI favorevoli n. 9 (Gruppo consiliare Proposta Civica Passirano Camignone Monterotondo), contrari n. 3 (Gruppo Consiliare Vivere Passirano Camignone Monterotondo – Consigliere Marta Orizio, Consigliere Barbara Castrezzati, Consigliere Francesco Pasini Inverardi) e astenuti nessuno resi da n. 12 (dodici) Consiglieri Comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI STABILIRE, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione n. 24;

3) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2026, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

4) DI DARE ATTO CHE la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;

b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;

5) DI DARE ATTO CHE la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria **UR3,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

6) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 (Gruppo consiliare Proposta Civica Passirano Camignone Monterotondo), contrari n. 3 (Gruppo Consiliare Vivere Passirano Camignone Monterotondo – Consigliere Marta Orizio, Consigliere Barbara Castrezzati, Consigliere Francesco Pasini Inverardi) e astenuti nessuno resi da n. 12 (dodici) Consiglieri Comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine dell'emissione del ruolo TARI anno 2026 alle utenze entro le scadenze stabilite dal Regolamento TARI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RACCAGNI MARIUCCIA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott.ssa CAMBIO ANTONELLA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.


La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CAMBIO ANTONELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di PASSIRANO

RIPARTIZIONE COSTI TARI ANNO 2026



ALLEGATO TARIFFE TARI ANNO 2026

A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Numero svuotamenti garantiti *
	Ka	Kb	Euro/m²	Euro/Utenza	
1 componente	0,80	1,00	0,244	44,61	3 da 120 litri o 9 da 40 litri = tot. 360 litri
2 componenti	0,94	1,80	0,286	80,29	5 da 120 litri o 15 da 40 litri = tot. 600 litri
3 componenti	1,05	2,30	0,320	102,60	6 da 120 litri o 18 da 40 litri = tot. 720 litri
4 componenti	1,14	3,00	0,347	133,82	8 = tot. 960 litri
5 componenti	1,23	3,60	0,375	160,59	10 = tot. 1200 litri
6 componenti o più	1,30	4,10	0,396	181,33	12 = tot. 1440 litri
B&b non imprenditoriale	1,30	4,10	0,396	181,33	12 = tot. 1440 litri
Locazione turistica e case e appartamenti per vacanze (CAV)	1,30	4,10	0,396	181,33	12 = tot. 1440 litri

*Agli svuotamenti eccedenti sarà applicata una tariffa pari ad € 0,09 /litro (9 centesimi a litro)

B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

E' indicato il coefficiente kd applicato ai fini della determinazione della quota variabile delle utenze non domestiche

n.	Categoria	Kd*	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
			QF+QV		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	0,4020	0,6600	1,062
2	Cinematografi e teatri	3,00	0,2190	0,4510	0,670
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	0,3600	0,7367	1,097
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	0,4560	1,0118	1,468
5	Stabilimenti balneari	4,16	0,3840	0,6254	1,009
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	0,3060	0,6344	0,940
7	Alberghi con ristorante	11,65	0,9312	1,7515	2,683
7bis	B&B imprenditoriali	5,83	0,7200	0,7517	1,472
8	Alberghi senza ristorante	8,32	0,6090	1,2508	1,860
9	Case di cura e riposo	8,20	0,6000	1,2328	1,833
10	Ospedali	9,68	0,7080	1,4553	2,163
11	Uffici, agenzie	8,78	0,6420	1,3200	1,962
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	5,03	0,3660	0,7562	1,122
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	0,5940	1,2253	1,819
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	0,6660	1,3651	2,031
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	0,4980	1,0238	1,522
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,54	0,6540	1,5410	2,195
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	0,4920	1,1456	1,638
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	0,6540	1,5410	2,195
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	0,5520	1,1321	1,684
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	0,6540	1,3395	1,994
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	5,0471	6,8661	11,913
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	2,9099	5,9806	8,891
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	2,3759	4,8771	7,253
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	1,2120	2,4881	3,700
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	1,2450	2,5558	3,801
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	4,2599	8,6837	12,944
28	Ipermercati di generi misti	17,64	1,2900	2,6513	3,941
30	Discoteche, night club	12,12	0,8850	1,8221	2,707

*Agli svuotamenti eccedenti sarà applicata una tariffa pari ad € 0,12 /litro (12 centesimi a litro)